

ANNO 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

IPOTESI DI DESTINAZIONE ANNUALE DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO ARSIAL ANNUALITA' 2022

(Articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012)

PREMESSE

Ai sensi dell'art. 8 del CCNL 21.05.2018 e degli artt. 40 comma 3 sexies e 40 bis del D.lgs. 165-2001, come integrati dal D.lgs. 150/09, a corredo di ogni contratto integrativo, le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili, tramite i rispettivi siti istituzionali, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Le relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1 e, nel caso dell'Agenzia Arsial, dal Collegio dei Revisori dei Conti. Il controllo ha per oggetto la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Con [Determinazione Direttoriale n. 1005 RE del 18 novembre 2022](#) è stato costituito il Fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2022.

Con [Deliberazione n. 40 RE del 21 aprile 2022](#) il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'inserimento nel fondo di risorse variabili per l'annualità 2022. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, state formalizzate le [linee di indirizzo per la delegazione trattante](#).

Con la costituzione del Fondo 2022 si è proceduto in primo luogo alla revisione dell'importo unico consolidato. Pertanto, si riportano di seguito le motivazioni interamente contenute nella Determinazione Direttoriale di Costituzione del Fondo n. 1005 RE del 18 novembre 2022 che hanno condotto a ritenere legittima la predetta revisione e a poter procedere con la revisione:

a) L'articolo 67 comma 1 del CCNL 21 maggio 2018 stabiliva che a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 6 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

b) Nell'importo consolidato confluisce, altresì, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi"

L'IMPORTO UNICO CONSOLIDATO calcolato nel 2018 e seguenti era pari ad €. 1.327.251 (risorse soggette al limite).

c) A seguito di approfondimenti e verifiche effettuati a partire dalla costituzione del fondo 2018, (approvato con Determinazione Direttoriale n. 865 del 31/12/2018, redatto in tale annualità in sede di prima applicazione del nuovo CCNL Funzioni Locali, così come successivamente rettificato con determinazione direttoriale n. 359 del 13/07/2020) si è giunti alla considerazione della necessità e dell'opportunità di procedere ad una sua revisione e conseguente riquantificazione.

d) La revisione trova fondamento e legittimità, principalmente, proprio nel comma 1 dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali che ha stabilito che dall'anno 2018 gli enti costituiscono l'importo unico consolidato, tra l'altro, al netto delle risorse che gli enti con dirigenza, come è il caso dell'Agenzia ARSIAL, hanno destinato, nel medesimo anno 2017 a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

e) Le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative all'inizio dell'annualità 2017, era pari ad euro 523.812,00 a fronte di n. 31 posizioni organizzative effettive, poi addirittura scese a 27 già nel corso dell'anno 2018; pertanto, l'importo da prendere a riferimento era pari ad euro 523.812,00 che, conseguentemente, costituisce la somma effettiva da dedurre come previsto dal Contratto Funzioni Locali – art. 67 comma 1 - per calcolare l'importo unico consolidato.

f) Il CCNL faceva riferimento ad un parametro corrispondente a quanto gli enti avevano destinato nell'anno 2017 - e solo in tale annualità – alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative presenti negli Enti che, per l'Agenzia ARSIAL, era come detto di €. 523,812,00 (e non di € 556.109,00 somma relativa a teoriche 33 posizioni presenti in Agenzia solo ad inizio anno 2015). Analizzati sul punto i dibattiti dottrinari sull'interpretazione del termine "destinato" inserito nel citato art. 67 del CCNL si evince che tale locuzione sia da interpretare nel senso di quanto effettivamente occorso all'ente per finanziare e retribuire le posizioni organizzative in servizio nell'anno 2017 che nel caso di specie erano per l'Agenzia in numero di 31 ad inizio anno. Ne deriva quindi che l'importo unico consolidato dell'anno 2018 avrebbe dovuto essere quantificato operando una deduzione effettiva pari ad 523.812,00.

g) Sul punto va riportata anche la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Lombardia – n. 200/2018 – nella quale si fa riferimento "al valore delle indennità spettanti ai titolari di posizione organizzativa nel predetto esercizio 2017 ...". Inoltre, il comma 5 dell'art. 15 del CCNL 2016/2018, quando cita le posizioni organizzative istituite, in correlazione a quanto stabilito dall'art. 67 comma 1, appare far riferimento a quelle presenti negli Enti nella medesima annualità 2017.

h) In relazione a quanto sopra rappresentato ne deriva, pertanto, che l'importo unico consolidato deve essere elevato, di un importo pari ad €. 32.297,00 quale differenza tra quanto effettivamente dedotto nel

2018 (€ 556.109,00) e quanto, in effetti, da dedurre (€ 523.812,00, pari al numero di Posizioni presenti nell'Ente all'inizio dell'anno 2017).

i) Si da conto, peraltro, del fatto che le economie prodottesi nell'anno successivo al nuovo CCNL non sono state acconsentite da parte dell'Ente, in quanto con l'uscita delle Posizioni Organizzative dal Fondo per transitare nel Bilancio dell'Ente le risorse non utilizzate costituiscono economie del bilancio stesso.

Quindi la revisione dell'importo unico consolidato avviene nel rispetto dei limiti normativi e delle regole contrattuali che sono alla base di una corretta quantificazione delle risorse accessorie.

L'IMPORTO UNICO CONSOLIDATO rivisitato è pari quindi ad €. 1.359.548,00 (risorse soggette al limite).

SI DA CONTO DEL FATTO CHE SONO STATI, CONSEGUENTEMENTE, REVISIONATI TUTTI I FONDI DAL 2018 al 2021 E CHE SONO STATE APPORTATE, OVE E' RISULTATO NECESSARIO, LE DECURTAZIONI OCCORRENTI AL RISPETTO DEL LIMITE DELL'ANNO 2016

Effettuata la ricostruzione di cui sopra si rappresenta che la costituzione del Fondo ha tenuto conto del principio "4/2, punto 5.2.", ex D.lgs. n. 118/2011 s.m.i., che prevede "alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del Fondo risultano definitivamente vincolate".

L'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 ha previsto che a "decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato".

L'art. 33, comma 2 del D.L. 30.04.2019, n. 34 (decreto crescita), convertito con modificazioni nella Legge 28.06.2019, n. 58, ha previsto l'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del predetto limite ex art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa, nonché per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. E' intervenuto sul punto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 e successivamente la circolare interministeriale 13 maggio 2020, attuativi delle disposizioni di cui al suddetto DL 34/2019, dai quali, tra l'altro, si rileva che il limite iniziale 2016 è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto "il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019".

la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 179877 del 1° settembre 2020 ha fornito alle amministrazioni chiarimenti in ordine alla modalità applicativa della citata normativa;

A seguito delle verifiche effettuate dall'Area Risorse Umane risulta che il numero di personale dipendente in servizio al 31 dicembre 2018 era pari a n. 110 unità e che al 31 dicembre 2021 a seguito delle assunzioni e cessazioni nel frattempo intervenute il numero complessivo ammonta a n. 118 unità;

Il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2022 e il predetto limite risulta salvaguardato.

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2022 Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Atto prodromico		Sottoscrizione ipotesi di accordo del 29/12/2022
Periodo temporale di vigenza		Validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica: Presidente: Direttore Generale f.f. Avv. Maria Raffaella Bellantone Componente: Dirigente Area Risorse Umane Dott.ssa Patrizia Bergo. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali; Firmatarie dell'accordo: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali; RSU.
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Destinazione delle risorse decentrate per gli istituti previsti dal CCNL Funzioni Locali
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	La presente relazione tecnico - finanziaria sarà trasmessa all'organo di controllo interno per il previsto parere. Eventuali rilievi
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della	Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 3 del 13 gennaio 2021 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed è stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013. Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.69 del 30 giugno 2022 è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.)

	<p>retribuzione accessoria</p>	<p>Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 24 dicembre 2019 è stato adottato il documento contenente il ciclo della performance ed è stato confermato il sistema di misurazione e valutazione.</p> <p>Con Deliberazione del CDA n. 16 R.E./2022 sono stati dettati gli obiettivi strategici relativi all'annualità 2022. Con successiva Determinazione Direttoriale n. 188 RE del 16 marzo 2022 sono stati attribuiti gli obiettivi operativi nell'ambito della Piano della Performance.</p> <p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009, per quanto di competenza (cfr la sezione trasparenza nel sito istituzionale).</p> <p>Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53 del 16 luglio 2021 è stata approvata la Relazione sulla Performance come validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione con proprio Verbale del 19 luglio 2021 pubblicato sul sito Amministrazione Trasparenza dell'Agenzia.</p>
--	---	--

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dall'accordo integrativo e dalla destinazione delle risorse decentrate

1)Relativamente all'anno 2022, le risorse destinate al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative è pari ad € 468.000,00.

E' stato stabilito in sede di contrattazione il riconoscimento, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 4 del disciplinare relativo alla loro attribuzione e disciplina (*"le risorse del fondo che risultino non distribuite ad esito delle operazioni di ripartizione annuale della retribuzione di risultato saranno oggetto di ripartizione tra i medesimi titolari di posizione, in misura proporzionale alla quota di retribuzione di risultato conseguita ad esito del procedimento di valutazione"*), di una quota aggiuntiva di risultato previa autorizzazione da parte dell'Organo di vertice dell'Agenzia, a seguito della verifica delle economie disponibili e fino alla eventuale concorrenza delle stesse. La quota aggiuntiva sarà commisurata alla valutazione conseguita dalla Posizione Organizzativa all'esito della procedura di valutazione annuale.

2) È stato esteso all'annualità 2022 l'accordo triennale sottoscritto in data 23 dicembre 2019 per il riconoscimento della Progressione Economica Orizzontale in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 16 del CCNL 21/05/2018, nei limiti delle risorse destinate all'istituto. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla procedura di progressioni economiche orizzontali 2022 è assicurata mediante apposito accantonamento delle risorse del Fondo anno 2022 fino ad un importo stabilito in € 28.000,00. Tale somma

sarà interamente a carico della componente stabile del fondo stesso. In relazione all'istituto della Progressione si veda quanto rappresentato nel prosieguo della presente Relazione – Sezione IV – punto c.

3) Con deliberazione n. 40 R.E. del 21 aprile 2022 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato lo stanziamento di risorse variabili da assegnare al Fondo 2022. Rientra nelle competenze dell'Organo di Vertice determinare gli indirizzi per la quantificazione delle risorse finanziarie variabili, tenuto conto degli obiettivi di performance organizzativa previsti nel Piano della Performance 2022 ed il cui grado di raggiungimento, unitamente al grado di accrescimento dei servizi, dovrà essere accertato anche dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

Per l'annualità 2022 le Aree dell'Agenzia hanno svolto attività progettuali da realizzare con le risorse di cui sopra; tali progetti rientrano nella performance organizzative dell'Ente e sono insiti nel Piano degli obiettivi strategici ed operativi approvati rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 RE/2022 e Determinazione Direttoriale n. 188 RE/2022.

4) Sono stati riconosciuti incarichi per specifica responsabilità di procedimento solo per il secondo semestre 2022 al fine di evitare la retroattività degli stessi;

5) È stato stabilito, inoltre, di distribuire le ulteriori risorse disponibili per la contrattazione, per circa €. 154.128,00 ad un ulteriore apprezzamento della performance individuale dei dipendenti; la suddivisione avverrà secondo i criteri riportati nel Sistema di Misurazione e Valutazione vigente, in ordine alle risorse residue, secondo le fasce di merito ivi contemplate.

6) Si conferma, infine, il sistema indennitario già previsto per gli anni precedenti, nelle more della sottoscrizione del nuovo C.C.D.I. parte normativa anche alla luce del nuovo CCNL 2019-2021 approvato lo scorso 16 novembre 2022

Tabella analitica della costituzione del fondo per l'anno 2022

DESCRIZIONE	IMPORTO
<i>Risorse stabili</i>	
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 AL NETTO DELLE RISORSE DESTINATE NEL MEDESIMO ANNO ALLE P.O.	1.359.548,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO PREC.- (ART. 67 C.2 lett. c) CCNL 2016-2018)	54.462,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 67 C.2 lett. g) CCNL 2016-2018)	38.000,00
INCREMENTO PER TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 67 C.2 lett. e) CCNL 2016-2018)	62.230,00
DIFFERENZIALI PEO SUL PERSONALE IN ESSERE AL 1/3/2018 - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-2018)	57.289,00
INCREMENTO PREVISTO DALL'ART. 67 COMMA 2 LETT. A)	9.318,00

RIDUZIONI CONSOLIDATE (periodi 2010-2014 e 2015-2016)	- 342.934,00
TOTALE RISORSE STABILI	1.237.913,00
Risorse variabili	
R.I.A. E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PREC. (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018)	1.076,00
INCREMENTO PER CONSEGUIMENTO OBIETTIVI ENTE. - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-201)	121.328,00
INTEGRAZIONE 1,2% m.s. 1997 - (ART. 67 C.4 CCNL 2016-2018)	49.246,00
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART. 67 C.3 LETT. E) CCNL 2016-2018)	69.565,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	241.215,00
TOTALE FONDO COMPARTO	1.479.128,00

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse anno 2022

Sulla base dei criteri stabiliti nel CCDI di riferimento e nel rispetto delle linee di indirizzo impartite dall'Organo di Vertice le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>Destinazioni regolate dall'art. 68, comma 1, CCNL/2018</u>	
DIFFERENZIALI DI PROGRESSIONE ECONOMICA AL PERSONALE BENEFICIARIO DELLE STESSE IN ANNI PRECEDENTI (RISORSE STABILI)	400.000,00
QUOTE DELL'INDENNITA' DI COMPARTO, DI CUI ALL'ART. 31, COMMA 7, LETT. B) E C), CCNL/2004 (RISORSE STABILI)	57.000,00
<u>Destinazioni regolate dall'art. 68, comma 2, CCNL/201</u>	
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	530.000,00
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	200.000,00
COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART. 70 QUINQUIES)	75.000,00
PROGRESSIONI ECONOMICHE CON DECORRENZA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, FINANZIATE CON RISORSE STABILI	28.000,00
INDENNITA' RISCHIO, DISAGIO (ART. 17 C. 2 LL D-E) CCNL 01.4.1999)	35.000,00

C) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 69/2019 è stato confermato il sistema di valutazione del personale dell'Arsial. Le risorse finanziarie legate alla produttività sono erogate attraverso un sistema validato dall'O.I.V. Il sistema è in fase di revisione ma risulta, comunque, in linea con il Decreto Legislativo n. 74/2017.

Ipotesi di accordo contrattuale relativo all'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2022

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I.1- La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2022

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022, in applicazione delle disposizioni del CCNL Funzioni Locali ed in particolare dell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, è stato quantificato dall'Amministrazione secondo il seguente schema, nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili – art. 67, commi 1 e 2, CCNL	1.237.913,00
Risorse variabili - art. 67, comma 3, CCNL	241.215,00
Totale risorse	1.479.128,00

Sezione I.2- Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

L'ammontare delle risorse è stato definito secondo le disposizioni di cui all'art. 67, commi 1 e 2 come di seguito dettagliato. Inoltre, si evidenzia che l'importo destinato nell'anno 2022 alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative risulta essere stato determinato in € 468.000,00.

ART. 67, COMMA 2 CCNL 21/05/2018

Descrizione	Importo
1. Totale importo consolidato anno 2018 (art. 67, comma 1)	1.359.548,00
2. lett. a) Importo su base annua, € 83,20 per unità di personale in servizio al 31/12/2015	9.318,00
3. lett. b) Differenziale incrementi posizioni economiche	57.289,00

4. lett. c) Salario anzianità, etc, personale cessato	54.462,00
5. lett. e) Importo necessario a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico personale trasferito	62.230,00
6. lett. g) Riduzione stabile dei compensi per lavoro straordinario	38.000,00
7. Consolidamento decurtazione parte fissa	-342.934,00
Totale risorse stabili anno 2022= 1+2+3+4+5+6-7	1.237.913,00

Art. 67, comma 2, lett. a) importo di € 83,20 per le unità di personale in servizio al 31/12/2015.

L'art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21.5.2018 prevede che, l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari ad Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019. Il personale individuato al 31/12/2015 è pari a n. 112 unità che moltiplicate per 83,20 da un importo di € 9.318,40.

Art. 67, comma 2, lett. b) incidenza incrementi contrattuali a bilancio sulle progressioni economiche.

L'incidenza del costo a bilancio delle progressioni economiche è stata inserita nel fondo come voce di costituzione dello stesso, con i precedenti adeguamenti degli incrementi previsti dai CCNL e finanziati con le risorse nazionali che erano a carico del bilancio, intendendosi quale quota parte delle risorse rese disponibili dalla riorganizzazione delle posizioni organizzative sopra richiamata, in osservanza delle previsioni di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) e comma 6, nonché nel rispetto della disposizione di cui all'art. 67, comma 7. Tale somma, come chiarito dalla Corte dei Conti, Sezioni autonomie con deliberazione n.19 in data 18 ottobre 2018, non è soggetta al vincolo di contenimento del fondo entro il valore dell'anno 2016. La Sezione pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. n.221/2018/QMIG, ha enunciato nella suddetta delibera il seguente principio di diritto: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*.

Art. 67, comma 2, lett. c) RIA e assegni ad personam del personale cessato dal servizio.

La lettera c) prevede che le risorse fisse del fondo siano integrate della quota annua (compreso il rateo di tredicesima) del salario di anzianità del personale cessato dal servizio nell'anno precedente.

Il nuovo CCNL apporta una sostanziale modifica all'inserimento nel fondo di tale voce. La precedente disciplina prevedeva infatti che tale voce fosse inserita già dall'anno di cessazione del dipendente, limitatamente alla quota di mesi riferita al periodo compreso dalla data di cessazione al 31/12, nell'anno successivo occorreva poi integrare il fondo per i restanti mesi ai fini del raggiungimento della quota annua.

Con il nuovo contratto il meccanismo si è semplificato, prevedendo l'inserimento di tale voce solo dall'anno successivo alla cessazione, per la quota annua tra le risorse fisse, e per il pro-quota relativo all'anno di cessazione tra le risorse variabili.

Tali somme sono, a differenza delle precedenti risorse di cui alla lettera b), soggette alla normativa di contenimento del fondo entro i valori dell'anno 2016 e quindi soggiacciono alla decurtazione ai sensi dell'articolo 23 del D.L. 75/2017.

Art. 67, comma 2, lett. e) Importo necessario a sostenere gli oneri del personale trasferito

L'importo di € 62.230,00 indica le risorse necessarie al pagamento del salario accessorio del personale di Area vasta, ex provincia di Rieti e della Città Metropolitana di Roma, ex provincia di Roma, determinato al momento del trasferimento di detto personale presso l'Agenzia.

Al riguardo si ricorda che nell'anno 2020 con la determinazione direttoriale n. 359 del 13 luglio 2020 di Costituzione del Fondo 2020 si è proceduto, contestualmente, ad una revisione dei fondi relativi alle annualità 2018 e 2019 in relazione al parere della Ragioneria Generale dello Stato, n. 257831 del 18 dicembre 2018, con il quale la medesima ha riepilogato le tipologie di risorse finanziarie che devono essere appostate nei fondi per il trattamento accessorio del personale in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Sulla base di tale parere era emerso che le risorse riguardanti il trattamento accessorio del personale trasferito dalle città metropolitane e dalle province sono da considerare in deroga al limite di cui all'art. 23 comma 2 del decreto 75/2017. In relazione a ciò si è, pertanto, proceduto a rettificare i fondi 2018 e 2019 escludendo dal limite le risorse cui si è appena fatto riferimento.

Art. 67, comma 2, lett. g) Importo corrispondente a riduzioni stabili del fondo lavoro straordinario

L'importo di € 38.000,00 corrisponde a due riduzioni stabili del fondo per lavoro straordinario effettuate per € 13.000,00, a valere dall'anno 2004, accordo del 13/11/2003 e per € 25.000,00, a valere dall'anno 2010, accordo del 25/05/2009. Atteso che il trasferimento di detto importo al fondo risorse decentrate avviene ad invarianza complessiva di spesa e che la medesima risorsa non risulta essere presente nella costituzione dei fondi per l'anno 2016/2017, la stessa è da ritenersi esclusa dal limite previsto di cui all'art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017.

Sezione II.1-Risorse variabili – art. 67, comma 3, CCNL 21.5.2018

Le risorse variabili per l'anno **2022** sono così determinate:

Descrizione	Importo
1. Lett. d) Importi una tantum frazioni di RIA anno cessazione	1.076,00
2. Lett. e) Risparmi accertati a consuntivo fondo straordinario	69.565,00
3. Lett. h) Risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma. 4	49.246,00

4. Lett. i) Risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b)	121.328,00
Totale risorse variabili anno 2022	241.215,00

Art. 67, comma 3, lett. d) Importi una tantum frazioni di RIA anno cessazione

Il precedente contratto prevedeva che la RIA del personale cessato venisse inserita nello stesso anno, limitatamente ai mesi di cessazione e nell'anno successivo si integrasse la quota per i restanti mesi. Il nuovo contratto ha semplificato la gestione, prevedendo l'inserimento della RIA del personale cessato solo dall'anno successivo, in parte fissa per l'intera quota, in parte variabile solo per la quota relativa ai mesi di cessazione dell'anno precedente.

Let. e) Risparmi a consuntivi fondo straordinario

Da riportare eventuali risorse residue.

Let. h) Risorse stanziante ai sensi dell'art. 67, comma 4 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)

Il monte salari 1997 al netto della dirigenza risulta ammontare ad € 4.103.847,00, per una possibilità di incremento massima di € 49.246,00 (1,2%). La quota è stata autorizzata giusta deliberazione n. 46/2021

Let. i) Risorse stanziante ai sensi dell'art. 67, comma 5, lett. b) - per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale

Con Deliberazione n./2022 il Consiglio di Amministrazione ha valorizzato ed autorizzato per l'anno 2022 risorse variabili per un importo di € 121.328,00. Tutti i progetti collegati a queste risorse sono connessi al Piano annuale degli obiettivi e saranno sottoposti all'Organismo Indipendente di Valutazione ai fini del loro riconoscimento in sede di processo di valutazione. Successivamente potranno essere corrisposti i relativi compensi ai dipendenti

Art. 68, comma 1 – ultimo periodo Risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti

Ai sensi dell'art. 68, comma 1, ultimo periodo, sono rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

Sezione III- Decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
-------------	---------

Totale decurtazione consolidata	342.934,00
---------------------------------	------------

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione anno 2022

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse totali aventi carattere di certezza e stabilità	1.237.000,00
Risorse variabili totali	241.215,00
Totale fondo tendenziale	1.479.128,00
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Totale decurtazioni fondo tendenziale	342.934,00
C) Fondo totale	1.479.128,00
Risorse fisse soggette al limite	1.071.076,00
Risorse variabili soggette al limite	171.650,00
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	468.000,00
Totale Fondo con Posizioni – rispetto limite (limite 2016 € 1.710.972,00)	1.710.726,00

Modulo II.1 - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa anno 2022

Descrizione	Importo
Indennità di comparto (risorse stabili)	57.000,00
Progressioni orizzontali pregresse (risorse stabili)	400.000,00
Premi correlati alla performance organizzativa	530.000,00
Premi correlati alla performance individuale	200.000,00
Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, disagio	35.000,00
Specifiche responsabilità	75.000,00
Progressioni economiche finanziate con risorse stabili	28.000,00
RISORSE DISPONIBILI	154.128,00

TOTALE UTILIZZO 2022	1.022.128,00
----------------------	--------------

Sezione IV - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili per l'anno 2022 ammontano a € 1.237.913,00, al netto delle su esposte decurtazioni in forma cumulata.

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 457.000,00.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL Funzioni Locali e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. e con la supervisione dell'Organismo Interno di Valutazione (OIV). In particolare, si segnala che nel nuovo sistema di valutazione l'Amministrazione ha dettato nuovi principi meritocratici per la ristrutturazione del sistema di valutazione del personale non dirigente che è applicato dal 2016. Anche in precedenza, con sistema parzialmente diverso, ma rispettoso dei principi di cui al D.lgs. 150/2009, il personale percepiva incentivi su valutazione da parte dei dirigenti.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

La progressione economica per l'annualità 2022 si basa sull'accordo già sottoscritto in data 23 dicembre 2019. L'accordo prevede procedure selettive concernenti gli sviluppi economici all'interno delle categorie del personale dipendente del comparto, con decorrenza dal 1° gennaio dell'annualità di riferimento.

La progressione economica orizzontale viene attribuita, nel rispetto dei criteri previsti nell'accordo del 23/12/2019 e secondo le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato*, in modo selettivo, nella misura del 50% degli aventi diritto alla data del 31/12/2021.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla procedura di progressioni economiche orizzontali è assicurata mediante apposito accantonamento delle risorse del Fondo anno 2022 fino ad un importo massimo di € 28.000,00 che sarà quindi interamente a carico della componente stabile del fondo stesso.

(*Circolare n. 15 del 16 maggio 2019 della Ragioneria dello Stato, emessa in occasione del Conto Annuale)

Modulo III- Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo dell'anno precedente

Tabella 1.2 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2022 Confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016 (Tabella 15 conto annuale)

DESCRIZIONE	ANNO 2016	ANNO 2022
<u>Risorse stabili</u>		
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 AL NETTO DELLE RISORSE DESTINATE NEL MEDESIMO ANNO ALLE P.O.- ANNO 2020 (ANNO 2016 PREVISIONI EX CCNL)	1.895.846,00	1.359.548,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO PREC.- (ART. 67 C.2 lett. c) CCNL 2016-2018)		54.462,00
RIDUZIONI CONSOLIDATE (periodi 2010-2014 e 2015-2016)	342.934,00	342.934,00
Risorse stabili soggetti al limite	1.552.912,00	1.071.076,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 67 C.2 lett. g) CCNL 2016-2018)		
INCREMENTO PER RASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 67 C.2 lett. e) CCNL 2016-2018)	59.083,00	62.230,00
DIFFERENZIALI PEO SUL PERSONALE IN ESSERE AL 1/3/2018 - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-2018)		57.289,00
INCREMENTO PREVISTO DALL'ART. 67 COMMA 2 LETT. A)		9.318,00
Risorse stabili non soggetti al limite	59.083,00	166.837,00
TOTALE RISORSE STABILI	1.611.995,00	1.237.837,00
<u>Risorse variabili</u>		
R.I.A. E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PREC. (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018)		1.076,00
INCREMENTO PER CONSEGUIMENTO OBIETTIVI ENTE. - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-201)	80.000,00	121.328,00
INTEGRAZIONE 1,2% m.s. 1997 - (ART. 67 C.4 CCNL 2016-2018)	49.246,00	49.246,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) (3) / ALTRE RISORSE VARIABILI	28.814,00	
Risorse variabili soggetti al limite	158.060,00	171.650,00
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 68 C.1 CCNL 2016-2018)		
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART. 67 C.3 LETT. E) CCNL 2016-2018)	150.763,00	69.565,00

Risorse variabili non soggetti al limite	175.606,00	69.565,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	333.666,00	241.215,00
TOTALE FONDO COMPARTO	1.945.661,00	1.479.128,00
TOTALE SALARIO ACCESSORIO EX ART. 67 COMMA 7 CCNL 2016-2018 (limite rispettato)	1.710.972,00	1.710.726,00

DESCRIZIONE	ANNO 2019	ANNO 2020
<i>Risorse stabili</i>		
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 AL NETTO DELLE RISORSE DESTINATE NEL MEDESIMO ANNO ALLE P.O.	1.359.548,00	1.359.548,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO PREC. - (ART. 67 C.2 lett. c) CCNL 2016-2018)	40.721,00	45.234,00
RIDUZIONI CONSOLIDATE (periodi 2010-2014 e 2015-2016)	- 342.934, 00	342.934,0
Risorse stabili soggetti al limite	1.057.335,00	1.061.848,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 67 C.2 lett. g) CCNL 2016-2018)	38.000,00	38.000,00
INCREMENTO PER RASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 67 C.2 lett. e) CCNL 2016-2018)	62.230,00	62.230,00
DIFFERENZIALI PEO SUL PERSONALE IN ESSERE AL 1/3/2018 - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-2018)	57.289,00	57.289,00
INCREMENTO PREVISTO DALL'ART. 67 COMMA 2 LETT. A)	9.318,00	9.318,00
Risorse stabili non soggetti al limite	166.837,00	166.837,00
TOTALE RISORSE STABILI	1.224.172,00	1.228.685,00
<i>Risorse variabili</i>		
R.I.A. E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PREC. (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018)		678,00
INCREMENTO PER CONSEGUIMENTO OBIETTIVI ENTE. - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-201)	121.328,00	121.328,00
INTEGRAZIONE 1,2% m.s. 1997 - (ART. 67 C.4 CCNL 2016-2018)	49.246,00	49.246,00
Risorse variabili soggetti al limite	170.574,00	171.252,00
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE -	23.810,00	31.954,00

(ART. 68 C.1 CCNL 2016-2018)			
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART. 67 C.3 lett. e) CCNL 2016-2018)			
Risorse variabili non soggetti al limite		23.810,00	31.954,00
TOTALE RISORSE VARIABILI		194.384,00	203.206,00
TOTALE FONDO COMPARTO		1.418.556,00	1.431.891,00
TOTALE SALARIO ACCESSORIO EX ART. 67 COMMA 7 CCNL 2016-2018	1.710.972,00	1.695.909,00	1.722.600,00
POSIZIONI ORGANIZZATIVE		468.000,00	489.500,00
RIDUZIONI PER SUPERAMENTO LIMITE		zero	11.628,00

DESCRIZIONE		ANNO 2021
<i>Risorse stabili</i>		
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 AL NETTO DELLE RISORSE DESTINATE NEL MEDESIMO ANNO ALLE P.O.		1.359.548,00
RIA E ASSEgni AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO PREC. - (ART. 67 C.2 lett. c) CCNL 2016-2018)		52.623,00
RIDUZIONI CONSOLIDATE (periodi 2010-2014 e 2015-2016)	-	342.934,0
Risorse stabili soggetti al limite		1.069.237,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 67 C.2 lett. g) CCNL 2016-2018)		38.000,00
INCREMENTO PER RASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 67 C.2 lett. e) CCNL 2016-2018)		62.230,00
DIFFERENZIALI PEO SUL PERSONALE IN ESSERE AL 1/3/2018 - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-2018)		57.289,00
INCREMENTO PREVISTO DALL'ART. 67 COMMA 2 LETT. A)		9.318,00
Risorse stabili non soggetti al limite		166.837,00
TOTALE RISORSE STABILI		1.236.074,00
<i>Risorse variabili</i>		

R.I.A. E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PREC. (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018)		1.833,00
INCREMENTO PER CONSEGUIMENTO OBIETTIVI ENTE. - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-201)		121.328,00
INTEGRAZIONE 1,2% m.s. 1997 - (ART. 67 C.4 CCNL 2016-2018)		49.246,00
Risorse variabili soggetti al limite		172.407,00
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 68 C.1 CCNL 2016-2018)		
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART. 67 C.3 lett. e) CCNL 2016-2018)		69.329,00
Risorse variabili non soggetti al limite		31.954,00
TOTALE RISORSE VARIABILI		313.760,00
TOTALE FONDO COMPARTO		1.549.834,00
TOTALE SALARIO ACCESSORIO EX ART. 67 COMMA 7 CCNL 2016-2018	1.710.972,00	1.731.144,00
POSIZIONI ORGANIZZATIVE		489.500,00
RIDUZIONI PER SUPERAMENTO LIMITE		20.172,00

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nel cap. U.1.01.01.01.004.01, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività gestiti con la procedura di elaborazione degli stipendi del personale è costante.

Si evidenzia che per l'anno 2022 le risorse per le posizioni organizzative sono appostate sul capitolo U.1.01.01.01.004.03.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Dato atto che:

- Sino all'anno 2015 il Fondo per lo Sviluppo delle risorse umane non poteva superare, operate le decurtazioni previste, l'importo dello stesso Fondo dell'anno 2010. Il limite è sempre stato rispettato;
- Non è stato superato il limite imposto a seguito della pubblicazione della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016), secondo la quale (art. 1, comma 236) l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 (ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente);
- Non sono presenti somme eccedenti il nuovo limite al Fondo introdotte dall'art. 23 del D.lgs. 75/2017 a norma del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- Si è tenuto conto di quanto disposto dall'art. 33, comma 2 del D.L. 30.04.2019, n. 34 (decreto crescita), convertito con modificazioni nella Legge 28.06.2019, n. 58, che ha previsto l'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del predetto limite ex art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa, nonché per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. E' intervenuto sul punto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 e successivamente la circolare interministeriale 13 maggio 2020, attuativi delle disposizioni di cui al suddetto DL 34/2019, dai quali, tra l'altro, si rileva che il limite iniziale 2016 è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto *"il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019"*.

La verifica a consuntivo, analizzando la scheda contabile del capitolo di uscita interessato per l'anno 2022 U.1.01.01.01.004.01, relativamente ai mandati inerenti le spese per il personale del Comparto, nonché il prospetto redatto dall'Ufficio preposto dell'Area Risorse Umane, evidenzia il rispetto del limite di spesa del fondo dell'anno 2016.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo per l'anno 2022 come determinato dall'Amministrazione con atto di costituzione è iscritto al capitolo U.1.01.01.01.004.01 del bilancio di previsione per l'anno 2021 e pluriennale 2021-2023, di competenza e gestione dell'Area Risorse Umane. Vanno solo, all'interno di ogni capitolo, allocati i finanziamenti tra lo stanziamento "puro" e lo stanziamento "FPV".

Le somme sono impegnate ogni anno e, quelle relative alle liquidazioni attinenti a prestazioni del 2022, ma verificabili (attraverso il sistema di valutazione per la produttività) solo nei primi mesi del 2023, confluiranno nel Fondo Pluriennale Vincolato.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.